



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VIA FESTA DEL PERDONO 7 C.A.P. 20122

Il giorno 16.12.1994

Si sono incontrate la rappresentanza di Parte Pubblica composta da:

prof. Fausto MALCOVATI, prof.ssa Anna Maria BUSI, prof.ssa Virginia CISOTTI,  
prof.ssa Donatella MONTALTO

dott. Mario ZEMA, sig. Andrea AIELLO, dott. Giuseppe PORTA e sig. Felice  
ONELLI

e

la rappresentanza dei collaboratori ed esperti di lingua madre straniera composta  
da:

per il S.N.U. C.G.I.L.:

dott. Federico DI LAURO, dott.ssa Christiane BLANCHET, dott. Silvio FERRARI,  
dott. Enrico GANNI, dott. Stephen HASTINGS.

per il S.A.U.R. - CONFEDIR:

sig.ra Margit KOHL

allo scopo di definire e disciplinare stabilmente il rapporto di lavoro subordinato a  
tempo indeterminato dei Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre  
straniera, assunti o da assumere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.L.  
21.10.1994 n.588.

Dopo ampia e articolata discussione, viene stipulato il seguente contratto  
collettivo di Ateneo, salva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

## Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo d'Ateneo riguarda il personale che presta la sua  
opera quale Collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre straniera presso  
l'Università degli Studi di Milano.

## Art. 2 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre, per la parte normativa ed economica, dall'1.11.1994  
e scade il 31.10.1996.

Le disposizioni in esso contenute hanno comunque validità fino alla stipulazione  
del primo contratto collettivo di cui all'art. 5 del D.L. 21.10.1994 n. 588.

## Art. 3 - INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI

Le norme del presente contratto, in quanto realizzano trattamenti normativi ed  
economici globalmente valutati dalle parti, debbono essere considerate, sotto  
ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative e inscindibili fra loro e sostituiscono ad  
ogni effetto precedenti contratti individuali.

fu

fu  
fu

fu  
SF

H



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VIA FESTA DEL PERDONO 7 - C.A.P. 20122

- 2 -

## Art. 4 - RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro è di tipo subordinato, di diritto privato, a tempo indeterminato.

## Art. 5 - ASSUNZIONE

L'assunzione del Collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre straniera viene effettuata dal legale rappresentante dell'Università mediante sottoscrizione del contratto individuale redatto in duplice copia, una per il collaboratore ed esperto linguistico e l'altra per l'Università. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente contratto collettivo.

## Art. 6 - SELEZIONE

All'inizio di ogni anno accademico, l'Università determinerà il numero dei Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre straniera da assumere.

L'assunzione dei Collaboratori ed esperti linguistici avviene previa selezione pubblica per titoli finalizzata alla valutazione della idoneità, della qualificazione, e della competenza culturale e professionale connessa ai compiti propri del collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre straniera.

L'avviso di selezione pubblica sarà affisso all'albo centrale dell'Università, agli albi delle Facoltà e presso gli uffici amministrativi competenti con quindici giorni di anticipo rispetto al termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Sono ammessi alla selezione i cittadini stranieri o italiani di madre lingua straniera in possesso di laurea o titolo straniero universitario adeguato alle funzioni da svolgere.

La selezione sarà effettuata da Commissioni di esperti nominate dai consigli di Facoltà o da organismo appositamente costituito presso l'Università per l'apprendimento delle lingue straniere.

Le graduatorie con l'elenco degli idonei aventi validità di un anno accademico, sono utilizzate secondo l'ordine di collocazione dei candidati, ~~anche~~ ai fini della copertura dei posti di Collaboratore ed esperto linguistico resisi vacanti nel corso dello stesso anno accademico.

(A) DEGLI STESSI

## Art. 7 - PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è di 90 giorni di effettivo servizio; durante lo stesso le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.

Durante questo periodo la risoluzione potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle parti con preavviso scritto di 5 giorni.

Trascorso il periodo di prova, la competente Facoltà si esprimerà sull'attività svolta dal collaboratore stesso ai fini della conferma in servizio.

*M*

*FR*  
*h*

*h*

*FR*

*H. OK*

*M. R. + ...*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VIA FESTA DEL PERDONO 7 C.A.P. 20122

- 3 -

Il periodo di prova dovrà essere computato a ogni effetto.

Il decorso del periodo di prova è sospeso per malattia.

## Art. 8 - COMPITI DEL COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO

Le prestazioni richieste al collaboratore ed esperto linguistico sono le seguenti:

- 1) esercitazioni per l'apprendimento e il perfezionamento della lingua;
- 2) supporto alle attività dei laboratori linguistici ed alla utilizzazione dei materiali didattici;
- 3) assistenza e ricevimento studenti;
- 4) partecipazione a riunioni finalizzate all'organizzazione didattica, indette ove possibile con congruo anticipo;
- 5) preparazione e cura di materiali didattici utilizzati nei corsi e per i laboratori linguistici;
- 6) partecipazione a commissioni di esame quale cultore della materia, nel rispetto delle norme vigenti al riguardo.

L'impegno orario della prestazione per ciascun anno accademico è fissato in n. 450 ore così suddivise:

- non più di 300 ore destinate alle attività di cui ai sopra indicati punti 1, 2 e 3, per un massimo di 13 ore settimanali;
- le rimanenti ore per le attività di cui ai punti 4, 5 e 6.

Le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 inizieranno in concomitanza con l'avvio dell'attività didattica.

Il Consiglio della Facoltà competente, sentito il Consiglio di Corso di Laurea, ove esistente, e i rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici, determina, ogni anno accademico, l'articolazione di tali prestazioni.

*3) CON CONGRUO ANTICIPO RISPETTO ALL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ,*  
Le prestazioni hanno carattere accessorio e integrativo rispetto al corso ufficiale e devono contemperarsi con le esigenze funzionali del corso ufficiale stesso, secondo le indicazioni del rispettivo docente.

Nel caso in cui non venga attivato l'insegnamento ufficiale di lingua, il titolare del contratto farà capo direttamente al Preside o ad un docente da Lui delegato.

Le attività svolte devono risultare da apposito registro compilato a cura del contraente controfirmato dal titolare del corso. Alla fine di ogni anno accademico il collaboratore ed esperto linguistico consegnerà al Preside di Facoltà il registro delle attività.

## Art. 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione è composta dalle seguenti voci:

- stipendio base;
- indennità integrativa speciale;
- tredicesima mensilità;

per complessive L. 29.744.339.= a.l. oltre agli eventuali assegni per il nucleo familiare.

*gl*

*Pa*

*1/4*

*53*

*Amici*

*1972 id ...*





# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VIA FESTA DEL PERDONO 7 C.A.P. 20122

- 5 -

## Art. 14 - CONGEDO MATRIMONIALE

Il collaboratore ed esperto linguistico che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni di calendario, non frazionabili, in concomitanza con la data di celebrazione. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata con almeno 10 giorni di anticipo. Durante il congedo il dipendente è considerato in servizio a tutti gli effetti, con diritto alla normale retribuzione.

## Art. 15 - ASPETTATIVE

Il Collaboratore ed Esperto linguistico ha diritto a un periodo di aspettativa per i seguenti motivi:

a) cariche pubbliche, elettive e sindacali; in questo caso è concessa un'aspettativa per la durata della carica; durante l'aspettativa non compete alcun trattamento economico;

b) per motivi di famiglia, dopo un anno di servizio, il dipendente può chiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di un anno. Tale periodo non è computabile ad alcun effetto. Terminato tale periodo, al lavoratore può essere concessa una nuova aspettativa se non dopo trascorsi due anni di servizio.

## Art. 16 - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI E NORMATIVE CONNESSE

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Si applicano inoltre l'art. 6 e 7 della legge 9.12.1977 n. 903 e infine la legge 5.2.1994 n. 104.

## Art. 17 - CONGEDO PER ATTIVITA' DI STUDIO

Il Collaboratore ed esperto linguistico potrà usufruire, senza ulteriori oneri per l'Università, di un congedo annuale retribuito non superiore a 15 giorni di calendario, per lo svolgimento di un programma di studi e aggiornamento. Il programma dovrà essere valutato e autorizzato dal Consiglio della Facoltà.

## Art. 18 - NORMA DI ESCLUSIVITA'

Il presente contratto è incompatibile con altro rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica o privata, salvo nulla osta dell'Amministrazione Universitaria, qualora lo stesso non sia di pregiudizio all'attività di collaboratore ed esperto linguistico. E' inoltre incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria. E' compatibile, al contrario, con l'attività libero professionale, purché questa non osti al regolare svolgimento delle prestazioni previste in contratto.

La norma di esclusività non trova applicazione nei contratti part-time.

fu

to

LS

pauci

11 9/11/19

Manfredi



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VIA FESTA DEL PERDONO 7 C.A.P. 20122

- 6 -

## Art. 19 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

La risoluzione del rapporto di lavoro si verifica per:

- a) compimento del sessantacinquesimo anno di età, con decorrenza dal successivo primo novembre;
- b) per dimissioni volontarie, accettate dall'Amministrazione universitaria;
- c) recesso da parte dell'Università per giusta e comprovata causa o giustificato motivo, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2119 del Codice Civile, della Legge n.604/66 e dell'art. 18 della legge 300/70 con le successive modificazioni e ai sensi dell'art. 5 - comma 4 - del D.L. 21.10.1994 n. 588;
- d) da parte del lavoratore per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile;

Le parti non possono recedere dal rapporto di lavoro senza il preavviso di 15 giorni.

Il preavviso non può essere dato al collaboratore ed esperto linguistico che si trovi assente per malattia, maternità e non può coincidere con il periodo di ferie.

La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto pena la nullità.

Nel caso che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per decesso del dipendente, si applicano agli aventi causa gli artt. 2122 e 2118 del Codice Civile riguardanti il T.F.R. e l'indennità di una mensilità.

## Art. 20 - PARI OPPORTUNITA'

L'Università degli Studi di Milano si impegna a intraprendere azioni positive per le donne al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nel rispetto della Legge 10.4.1991 n.125.

## Art. 21 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI

Il Collaboratore ed Esperto linguistico può rilasciare delega a una organizzazione sindacale dell'Ateneo per la trattenuta della quota sindacale sulla retribuzione mensile, che sarà effettuata dall'Amministrazione con le stesse modalità vigenti per il personale del comparto Università.

*ju*

*Ro*

*A*

*u*

*gauri*

*M. P...*

*...*

*Maurizio*

*Stefano*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VIA FESTA DEL PERDONO 7 - C.A.P. 20122

+7-

## Art. 22 - RELAZIONI SINDACALI

Le parti concordano sull'opportunità del confronto e di reciproche informazioni sulle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi connessi all'attività dei Collaboratori ed esperti linguistici, e si impegnano a incontrarsi per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche della categoria.

## Art. 23 - NORMA TRANSITORIA

In caso di contratto collettivo nazionale riguardante il personale di cui all'Art.1, il presente contratto si adeguerà alla normativa nazionale.

## Art. 24 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente contratto e fino alla stipulazione del primo contratto collettivo nazionale di categoria, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni contenute nella legge 20.5.1970 n. 300.

Per l'Università di Milano:

prof. Fausto MALCOVATI

prof. ssa Anna Maria BUSI

prof. ssa Virginia CISOTTI

prof. ssa Donatella MONTALTO

dott. Mario ZEMA

sig. Andrea AIELLO

dott. Giuseppe PORTA

sig. Felice ONELLI

*[Handwritten signatures and initials corresponding to the typed names above]*

*[Handwritten initials and notes on the left margin: 'gr', 'Quelli', 'OK', 'Bianchi']*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VIA FESTA/DEL PERDONO 7 C.A.P. 20122

11 - 8 -

Per il S.N.U. C.G.I.L.:

dott. Federico DI LAURO ..... *F. Di Lauro*

dott. ssa Christiane BLANCHET ..... *C. Blanchet*

dott. Silvio FERRARI ..... *S. Ferrari*

dott. Enrico GANNI ..... *Enrico Ganni*

dott. Stephen HASTINGS ..... *Stephen Hastings*

Per il S.A.U.R. - CONFEDIR

sig.ra Margit KOHL ..... *Margit Kohl*

*fr*

*[Handwritten signature]*

*M.*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*